



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI LOMBARDIA

SEZIONE 7

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 2282/2016

UDIENZA DEL

09/11/2017 ore 14:30

N°

5125/2017

PRONUNCIATA IL:

09/11/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

06/12/2017

Il Segretario

Marinella Russo



riunita con l'intervento dei Signori:

☐	PUNZO	ROBERTO	Presidente
☐	BOLOGNESI	MAURO	Relatore
☐	GATTI	LAURA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2282/2016
depositato il 14/04/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 9992/2015 Sez:21 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO
contro:

difeso da:

ALVETI LAURENZIA

VIA FONTANA DELL'OSTE 29 00034 COLLEFERRO

e da

proposto dall'appellante:

AG. DOGANE E MONOPOLI UFFICIO DELLE DOGANE DI MILANO 2

Atti impugnati:

DINIEGO RIMBORSO n° PROT. 41063/RU ADD.COM.ELETTR. 2010

DINIEGO RIMBORSO n° PROT. 41063/RU ADD.COM.ELETTR. 2011

RGa n. 2282/16 Agenzia delle Dogane (appellante) c/

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

La Società ricorrente esercita l'attività di produzione di imballaggi in cartone.

Con istanza del 17/5/2012 chiedeva il rimborso dell'addizionale provinciale

sull'energia elettrica versata al proprio fornitore per i consumi ricompresi tra il

mese di maggio 2010 e il mese di dicembre 2011. La ricorrente sosteneva che

tale tributo, istituito con D.L. 511 del 28/11/1998, sarebbe illegittimo ab

origine poiché in contrasto con l'art. 1 par. 2 della Direttiva 2008/118/CE.

La ricorrente impugnava il diniego al rimborso dell'addizionale provinciale

sull'energia elettrica di cui al provvedimento dell'Ufficio delle Dogane di

Milano 2 prot. N. 41063/RU con cui l'Ufficio ha rigettato l'istanza di rimborso

affermando la compatibilità dell'imposta con la direttiva 2008/118/CE,

l'assenza di natura self executing di questa e infine il carattere di imposta

accessoria e priva di autonomia dell'addizionale rispetto all'accisa, da cui

deriverebbe l'inapplicabilità stessa dell'art. 1 par 2 della citata direttiva.

L'Agenzia delle Dogane si costituiva in giudizio, presentando proprie

controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso e per l'effetto la conferma

dell'atto impugnato.

L'Ufficio eccepiva la carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale

della ricorrente e la carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione

Finanziaria. A parere dell'Ufficio la richiesta di rimborso andava rivolta al

fornitore nell'ambito del rapporto privatistico. Chiedeva pertanto la

declaratoria di inammissibilità del ricorso. Per l'Ufficio la società ricorrente

non è soggetto passivo d'imposta, non è soggetto obbligato ex art. 53 TUA

I giudici di prime cure, riconosciuta la legittimazione della società a chiedere il rimborso, accoglievano il ricorso e compensavano le spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO D'APPELLO

L'Ufficio interponeva appello riponendo le argomentazioni svolte in primo grado ed assumendo le ss. conclusioni:

“Voglia l'On.le Commissione Tributaria Regionale di Milano, così decidere:

In accoglimento del presente appello, riformare totalmente la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 9992-21-2015 e pertanto:

In via preliminare

- Dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di legittimazione della parte ricorrente a richiedere il rimborso e per violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c.;

In subordine

- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ovvero l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica agli enti territoriali competenti per le addizionali;

In subordine

- Rigettare il ricorso di primo grado per evidente carenza di prova del pagamento del tributo oggetto della domanda di rimborso;

In subordine, nel merito

- Rigettare il ricorso di primo grado poiché totalmente infondato in fatto e diritto.

In ogni caso

- Accertare e dichiarare la totale legittimità del provvedimento di diniego prot. 41063 del 15.07.2013;

9

Sulle spese

- Condannare la società appellata al pagamento della spese di lite, di entrambe i gradi di giudizio, in favore della resistente Agenzia.

DIRITTO

Con riguardo alla legittimazione del consumatore finale ritiene il Collegio che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione anche il consumatore finale sia legittimato a pretendere il rimborso dell'accisa indebitamente pagata ove sullo stesso sia ricaduto il peso finale del tributo. In tal senso: Cass. n. 23518/2008; Cass. S.U. n. 6589 del 19/03/2009; Cass. n. 9281 del 2013.

Tuttavia, nel merito la Commissione evidenzia che l'importo chiesto in restituzione riguarda l'addizionale provinciale sull'energia elettrica che è un tributo autonomo rispetto all'accisa e che, dunque, non sussista alcun diritto al rimborso, mancando qualsiasi collegamento a quanto indicato dalla direttiva 2008/118/CE che è relativa al solo regime generale delle accise.

La novità delle questioni sollevate, l'incertezza giurisprudenziale, nonché motivi di equità, sono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione integrale delle spese di giudizio.

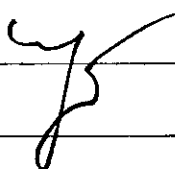
P.Q.M.

La Commissione in riforma della sentenza di I grado rigetta la domanda di rimborso. Spese compensate.

Così deciso in Milano in data 9 novembre 2017.

Il Relatore

(Mauro Bolognesi)



Il Presidente

(Roberto Punzo)

